



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 11/06/2020

COPIA

OGGETTO:	Bilancio di previsione 2020/2022. Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2020 - Differimento pagamento prima rata per le attività economiche e partite IVA.
-----------------	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **undici** del mese di **giugno** alle ore **19:20**, **Casa Comunale**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione, seduta in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	TANCREDI GIUSEPPE	Si	
Presidente del Consiglio	DANDREA DANIELE	Si	
Vicesindaco	ACQUAFREDDA RAFFAELE	Si	
Consigliere Comunale	DITRANI MICHELE	Si	
Consigliere Comunale	PALERMO GIUSEPPINA	Si	
Consigliere Comunale	AQUILA ANTONIO	Si	
Consigliere Comunale	LOPIANO GIUSEPPE Ing,	Si	
Consigliere Comunale	MELILLO GIOVANNI		Si
Consigliere Comunale	DALESSANDRI GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	LATORRACA ANGELA D.ssa	Si	
Consigliere Comunale	SPINA GIUSEPPE Dott.	Si	
Consigliere Comunale	PANEBIANCO ALFONSO	Si	
Consigliere Comunale	ROMANELLI ANNA MARIA GIOVANNA	Si	

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 1
----------------------------	--------------------------

Assume la Presidenza il Sig. **Daniele DANDREA**

Partecipa la **Dott. Gerardo LUONGO - Segretario Comunale-**

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	08/06/2020	F.to Dott.re Gerardo LUONGO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	08/06/2020	F.to Dott.re Gerardo LUONGO

--	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a quella contabile, favorevolmente resi dal Segretario Comunale;

PREMESSO che ai sensi dell'art.1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 ha abrogato l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;

Il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili (art. 1 comma 740), il medesimo articolo specifica che non costituisce presupposto dell'immobile il possesso dell'abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il legislatore all'art. 1 comma 741 della medesima legge definisce tra l'altro cosa debba intendersi per fabbricato, per abitazione principale e per terreno agricolo.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU nella misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, conformemente a quanto statuito dalla soppressa IMU, il dato normativo continua a riconoscere ai comuni il gettito dell'imposta sugli immobili classificati (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) purché ricorrano i seguenti presupposti:

- 1) Insistenza dell'immobile sul territorio comunale
- 2) Possesso dello stesso da parte del Comune

Atteso che trattandosi di materia coperta da riserva di legge, non solo i presupposti, ma anche le aliquote sono fissate dal legislatore che tuttavia riconosce alle singole Amministrazioni di disciplinare aspetti di dettaglio. In particolare, per quanto concerne l'aliquota base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per le relative pertinenze, e quindi, in quanto tali, non soggette all'esenzione, pari allo 0,5% con possibilità per il comune di aumentarle di 0,1 punti percentuali o diminuirla sino all'azzeramento (art., 1 comma 748)

Per quanto concerne i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota base è stata determinata nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento (art. 1 comma 750);

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; (art. 1 comma 751);

Ciò sino al 2021, mentre, con decorrenza 01/01/2022 i fabbricati costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita, sino alla permanenza di una tale destinazione, purché non locati saranno esenti dall'IMU;

L'aliquota base per i terreni agricoli è fissata nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i comuni, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (art. 1 comma 752)

L'aliquota base per gli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è fissata nella misura dello 0,86% con riserva di una quota dello 0,76% a favore dello Stato e possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento e diminuirla sino al limite dello 0,76 per cento (art. 1 comma 753)

L'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sino alla permanenza di una tale destinazione, diversi dai terreni agricoli, e diversi dagli immobili ad uso produttivi classificati nel gruppo catastale D l'aliquota base è fissata

nello 0,86% con possibilità per i Comuni di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla sino all'azzeramento (art. 1 comma 754)

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Atteso che questa amministrazione intende confermare le tariffe in vigore durante l'esercizio finanziario 2019 nei limiti delle vigenti disposizioni;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative al 2020, accorpando e confermando le aliquote IMU già in vigore e le aliquote TASI con previsione di entrata pari a quella complessiva dell'anno 2019 (IMU +TASI);

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente qui previsto, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a determinare aliquote e detrazioni riferite alla "nuova" IMU;

Atteso che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare n. 1 DF ha sostanzialmente sposato la tesi che la disciplina della nuova IMU si pone in linea di continuità con il precedente regime costituendone una mera evoluzione normativa;

Atteso che in sede di approvazione del Decreto Legge 17/03/2020, n.18, è stato disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

ATTESO che durante l'esercizio finanziario 2019 le aliquote IMU e TASI erano le seguenti:

IMU 2019	TASI 2019	TIPOLOGIA
ESENTE	ESENTE	Abitazione principale e relative pertinenze per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (escluse le cat. A/1 – A/8 –A/9)
0,40% Con detrazione di € 200,00	ESENTE	Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
0,76%	0,15%	Altri fabbricati
ESENTE	0,15%	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola con annotazione della ruralità.
0,76%	0,15%	Aree fabbricabili

Ritenuto confermare le tariffe, secondo le prescrizioni di cui alla legge 160/2019, accorpendo e confermando le aliquote IMU già in vigore e le aliquote TASI,

Premesso che:

- con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che << in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre>>;

- il citato comma 762 dispone altresì che << in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote>> deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett.b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento <<stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari>>;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che << Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale>>;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che << per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti>>;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n.160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicchè si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:
- l'art.53, comma 16, della legge n.388 del 2000, dispone che il termine << per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione>> e che << i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento>>.

Ritenuto che:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID – 19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020 senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti (attività economiche e partite IVA) che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 luglio 2020, su modello predisposto dal Comune;
- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7, del d. lgs. N. 267 del 2000.

Ritenuto, pertanto di consentire per le categorie sopramenzionate (attività economiche e partite IVA) che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 di effettuare il versamento delle rate di acconto IMU entro il 30 settembre 2020 senza che incorrano in sanzioni ed interessi.

Dare atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 5 registrato al protocollo dell'Ente n. 3667 in data 04/06/2020, reso ai sensi dell'art. 239 del d. lgs. N. 267 del 2000.

Acquisito sulla proposta i pareri favorevoli del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico contabile

Udito l'intervento della consigliera Latorraca, che di seguito si riassume "sarebbe stato opportuno, al fine di non aggravare il procedimento, consentire il differimento del pagamento, senza la presentazione di apposita domanda; per la modalità, preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza;

Con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Latorraca, Spina, Panebianco e Romanelli) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020 come di seguito riportate:

TIPOLOGIA	IMU ANNO 2020
Abitazione principale e relative pertinenze per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (escluse le cat. A/1 – A/8 –A/9)	ESENTE
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,40% Con detrazione di € 200,00
Altri fabbricati	0,91%
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola con annotazione della ruralità.	0,10%
Aree fabbricabili	0,91%

3. dare atto che le predette aliquote hanno decorrenza dal 1° Gennaio 2020;
4. di disporre che i contribuenti (attività economiche e partite IVA) che hanno registrato difficoltà economiche (da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 luglio su modello predisposto dal Comune) possano corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi;
5. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione

sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

DELIBERA

Con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri Latorraca, Spina, Panebianco e Romanelli) espressi in forma palese per alzata di mano;

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l'approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire un' adeguata informazione ai contribuenti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
f.to Daniele DANDREA

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Moliterno, lì **23/06/2020**

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MARCHESE MARIA

– Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

S I C E R T I F I C A

che la su estesa deliberazione:

- E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **23/06/2020**

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì **23/06/2020**

Responsabile SEGRETARIO COMUNALE
Dott.re Gerardo LUONGO

